



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA INTEGRATA E DISTRIBUZIONE  
DEI MEDICINALI E DISPOSITIVI MEDICI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATTRAVERSO L’HUB UNICO DEL FARMACO**

**CIG 9115381A5B**

**CONVENZIONE TRA**

L’Ing. Riccardo Porcu nato a Cagliari (CA), il 17/03/1975, C.F. PRCRCR75C17B354B, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio Spesa sanitaria ai sensi dell’art. 30 comma 4 della L.R. 31/1998, domiciliato per la funzione presso la Direzione generale della Centrale regionale di Committenza con sede legale in Cagliari, Viale Trento n. 69,

**E**

Sig. Fabio Luppino, nato a Gioia Tauro, il Gioia Tauro il 19/07/1974, C.F. LPPFBA74L19E041F, residente in Molinella (BO), via Michelangelo n. 8, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa PLURIMA S.p.A., con sede legale in Milano, piazza Santo Stefano n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 01698960547, REA MI-1894639 società capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito con scrittura privata autenticata dalla Dott.ssa Margherita Palma, notaio in Perugia in data 17 ottobre 2023 tra la società Plurima S.p.A. sopra menzionata (di seguito nel corso del presente atto “Fornitore”), la società SDA EXPRESS COURIER S.P.A., con sede in Roma, viale Europa n. 175, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 02335990541, Partita IVA 05714511002, REA RM-906440, mandante (di seguito nel corso del presente atto “Fornitore”) e la società SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Perugia, frazione San Sisto, via Sandro Penna n. 38, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese dell’Umbria 00311400543, REA PG-108269, mandante (di seguito nel corso del presente atto “Fornitore”).

**PREMESSO CHE**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

- la Direzione Generale della Centrale regionale di committenza nella presente procedura di gara ha assunto il ruolo di stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto nella delibera di Giunta regionale n. 1/7 del 7/01/2020 che ha trasferito le competenze e le responsabilità dell'espletamento della suddetta procedura di gara dall'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) alla Centrale Regionale di Committenza (CRC);
- con determinazione prot. n. 1292 rep. n. 99 del 24 febbraio 2022, il Direttore del Servizio spesa sanitaria della Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha indetto una procedura aperta con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e finalizzata alla stipula di una convenzione quadro per l'affidamento del servizio di logistica integrata e distribuzione dei medicinali e dispositivi medici alle strutture delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna attraverso l'HUB unico del farmaco, come meglio specificato nel capitolato tecnico e nei relativi allegati;
- con determinazione rep. n. 431 prot. 5443 del 28/06/2023 il Direttore del Servizio spesa sanitaria della Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato definitivamente l'appalto al Raggruppamento temporaneo di imprese tra Plurima S.p.A., SDA Express Courier S.p.A. e Servizi Associati Soc. Coop, il quale ha manifestato espressamente, per effetto dell'aggiudicazione, la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- gli obblighi del Fornitore in merito agli adempimenti oggetto della presente Convenzione sussistono fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati della presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- la Centrale regionale di committenza ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi comunitari e del codice dei contratti in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula della presente Convenzione. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse tra il Fornitore e il Referente unico;
- il Contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra il Referente unico, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI**

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- **Referente unico:** individuato nell'Azienda Regionale della Salute (ARES) come soggetto deputato alla gestione esecutiva della Convenzione mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- **Amministrazioni:** le Aziende sanitarie presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- **Committente:** individuato nella Direzione generale della Centrale regionale di Committenza (CRC) come soggetto che sottoscrive la presente Convenzione;
- **Fornitore:** il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese risultato aggiudicatario e che sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

- **Ordinativo di fornitura (i.e. Contratto):** il documento, disponibile sul Sito nella sezione delle Convenzioni, con il quale il Referente unico attiva la presente Convenzione e comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Importo massimo spendibile:** per importo massimo spendibile si intende l'importo a base d'asta;
- **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/>, dedicato e gestito dalla Centrale di Committenza, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione/Contratto.

### ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione è regolata in via gradata:
  - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica dell'Aggiudicatario e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Centrale di Committenza, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso della Convenzione e dell'Ordinativo di fornitura.

### ARTICOLO 4 – OGGETTO E DURATA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione della stessa per l'affidamento del servizio di logistica integrata e di distribuzione dei medicinali e dispositivi medici alle strutture delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna.
2. Fermo restando l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula della stessa. La Convenzione potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 2 anni, su comunicazione del Referente unico al Committente, così come previsto nella documentazione di gara.
3. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale il Referente unico può emettere l'Ordinativo principale di Fornitura e gli atti aggiuntivi, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore. Con l'emissione dell'Ordinativo principale di Fornitura il Referente unico dà origine ad un contratto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento, la cui durata è fissata in 5 anni dalla data di emissione dello stesso e non è vincolata alla durata della Convenzione nell'ambito della quale è stato emesso. Allo scadere dei 5 anni, in caso di rinnovo della Convenzione, il Referente unico potrà emettere un nuovo Ordinativo di fornitura per ulteriori 2 anni.
5. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Referente unico a fornire i servizi oggetto del presente atto, aventi le caratteristiche tecniche e di conformità richieste nei documenti di gara, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, nella misura richiesta dalle stesse Aziende sanitarie, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 34.419.966,40 IVA esclusa.
6. Il Referente unico si riserva, nelle more dell'individuazione del nuovo fornitore da parte della Centrale Regionale, di disporre la proroga dell'Ordinativo principale di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.
7. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o dell'Ordinativo di fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, anche nell'ipotesi di subentro di un altro operatore economico.

#### **ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE**

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione del Referente unico al sito.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

2. Con l'emissione dell'Ordinativo principale di fornitura si dà avvio all'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione. Il Referente Unico dovrà sottoscrivere ed inviare l'ordinativo al Fornitore, esclusivamente tramite la Piattaforma SardegnaCAT, il quale, a sua volta, dovrà trasmettere una conferma della ricezione al Referente Unico, secondo quanto previsto al successivo articolo 6.

#### **ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, l'Ordinativo principale di fornitura si intende emesso con la semplice ricezione da parte del Fornitore dello stesso.
2. Con l'emissione dell'Ordinativo, la Piattaforma assegna automaticamente un numero progressivo allo stesso. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro, attraverso il portale, dell'Ordinativo principale di fornitura ricevuto.
3. Entro e non oltre **45 giorni** dalla data di emissione dell'Ordinativo Principale di fornitura, il Fornitore deve presentare al Referente unico, un **Piano di avviamento generale** con relativo **cronoprogramma** secondo le modalità e i contenuti riportati nel Capitolato tecnico, nella documentazione di gara e nella proposta presentata dal fornitore stesso e valutata in gara.
4. Il Piano di avviamento deve contenere tutte le attività da eseguire per l'organizzazione del servizio quali ad esempio: l'allestimento dei locali degli HUB e Transit point o altro; l'installazione della tecnologia proposta, compresa quella informatica; l'organizzazione del personale e dei mezzi di trasporto, il piano della formazione/affiancamento a supporto del personale del Referente unico e delle Amministrazioni, ecc.. Esso deve riportare sia la data di avvio del progetto, che deve avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla emissione dell'ordinativo di fornitura/contratto da parte del Referente unico, che la proposta in merito all'ordine e alla tempistica dell'ingresso graduale della Amministrazioni nel nuovo modello di gestione. Tale proposta dovrà essere concordata con il Referente unico.
5. Il Piano proposto dal Fornitore è soggetto ad approvazione da parte del Referente Unico. L'approvazione del Piano deve essere formalizzata in un apposito documento. Tale piano deve essere costantemente aggiornato in base a quanto concertato con il Referente unico nella fase di avvio e a seguito di eventuali specifiche esigenze e/o richieste di modifiche. Durante il periodo di avviamento il Fornitore deve verificare/censire in ciascuna Azienda Sanitaria, la tipologia e i centri di costo/consegna, nonché pianificare, in accordo con le Amministrazioni, il numero e le frequenze di consegne mensili per centro di costo (CDC) e di conseguenza predisporre il **Piano dei trasporti**.
6. Il Fornitore aggiudicatario **entro 120 giorni dalla data di emissione dell'Ordinativo Principale di fornitura**, ovvero entro la data di avvio del servizio, deve aver concluso le seguenti attività:
  - approntare e allestire a norma di legge ed in modo completo gli HUB e i Transit point, sia sul piano tecnico (organizzazione strutturale degli spazi e delle attrezzature) che sul piano delle risorse umane da impiegare nel servizio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

- installare l'attrezzatura tecnologica (compresa quella informatica) necessaria all'avvio delle attività e realizzare l'integrazione tra le applicazioni software del Fornitore aggiudicatario e il sistema informativo del Referente unico e delle singole Amministrazioni e aver eseguito il collaudo;
  - eseguire le attività propedeutiche alla fase di avvio (es: predisposizione, di concerto con il Referente unico, delle procedure organizzative, impostazione dei parametri di gestione delle diverse categorie merceologiche, formazione del personale, stima dei CDC e delle consegne mensili);
  - implementare i sistemi di monitoraggio dell'attività logistica.
7. Il Fornitore quindi entro le suddette date deve aver implementato le soluzioni proposte in offerta tecnica (in termini di automezzi, locali, personale, sistemi informativi, ecc) e quelle previste nel presente Capitolato, assumendosi tutti gli oneri di gestione. Eventuali ritardi dovuti a cause non imputabili al Committente o al Referente unico, saranno sanzionate mediante l'applicazione di penali.
  8. Il Fornitore deve inoltre farsi carico di produrre al Referente unico, copia delle autorizzazioni di legge rilasciate dalle competenti autorità necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di appalto (es. certificato prevenzione incendi, certificato di agibilità delle aree dedicate, etc..) ed eseguire tutte le attività indicate al paragrafo 3 del Capitolato.
  9. Durante i suddetti 120 giorni, il personale incaricato dal Referente unico può svolgere periodici controlli al fine di verificare lo stato di avanzamento delle fasi di avvio del servizio, riservandosi se necessario di formulare segnalazioni o rilievi, ai quali il Fornitore deve dare opportuno riscontro, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti.
  10. Qualora non fosse possibile eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità entro due giorni lavorativi. In tale caso il Referente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla Convenzione/Ordinativo Principale di fornitura secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria.
2. Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Referente unico, o, comunque della Centrale di Committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Referente unico, le Amministrazioni e la Centrale di Committenza da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, il Referente unico e/o l'Amministrazione presso cui deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale di Committenza, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo principale di fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

10. Il Fornitore si obbliga a consentire al Referente unico, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Referente unico e/o alle singole Amministrazioni di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione.
12. Il Referente unico e ogni Amministrazione possono essere considerate responsabili unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall'Ordinativo principale di fornitura.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - garantire i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel Capitolato tecnico, nell'offerta tecnica e nel Piano di avviamento;
  - prestare i servizi previsti nel Piano di avviamento, nel Capitolato tecnico e secondo le condizioni migliorative offerte in gara, anche se non espressamente riportate nella presente Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
  - organizzare una struttura logistica tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con il Referente unico nel Piano di avviamento;
  - dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
  - uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;
  - controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;
  - essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
  - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

atti a consentire al Referente unico di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti, così come disciplinato nel paragrafo 10 del Capitolato tecnico;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
  - utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale dotato delle eventuali abilitazioni prescritte dalla legge e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Referente unico o da un suo delegato. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
  - osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
  - dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione individuali che collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
  - mantenere, nel corso della durata della Convenzione, le attrezzature proposte in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del Referente unico e/o delle Amministrazioni.
2. Il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel Piano di avviamento e successivi aggiornamenti. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare da una richiesta aggiuntiva.
  3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere al Referente unico in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, anche al fine di consentire al Referente unico di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione.
  4. Il Fornitore, si impegna a nominare un Responsabile del Servizio cui è demandato il compito di interfaccia unica verso il Referente unico e ogni singola Amministrazione come descritto nel Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

#### **ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. Il fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali prescritte nel presente atto, nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica secondo quanto definito nel Piano di avviamento concordato con il Referente unico.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensivo di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica se migliorativa, e nel Piano di avviamento, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e il Referente unico.
4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei tempi, degli standard e delle frequenze indicate nel Piano di avviamento pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

#### **ARTICOLO 11 - SERVIZI CONNESSI**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

1. Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di reportistica verso il Referente unico il cui costo è compreso nel corrispettivo contrattuale. Tale servizio è descritto dettagliatamente nel Capitolato tecnico al paragrafo 11.

#### **ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI**

1. Il corrispettivo relativo al servizio integrato di logistica e distribuzione dei farmaci e dispositivi medici alle Amministrazioni della Regione Sardegna è determinato da un canone mensile posticipato composto dalle voci di seguito indicate. Esso è ottenuto quale sommatoria dei prezzi offerti in gara per le singole voci: infrastruttura, movimentazione dei beni, trasporti.
2. Si prevede una quota fissa legata all'infrastruttura (disponibilità dei magazzini, investimenti in tecnologie, ecc), una quota variabile legata ai servizi di Allestimento/Movimentazione e una quota forfettaria fissa legata ai Trasporti. Gli investimenti necessari al completamento del progetto sono considerati all'interno della voce movimentazioni.
3. La voce relativa ai trasporti viene determinata in funzione della numerosità dei centri di consegna verificati all'avvio del progetto e riportati nel Piano dei trasporti allegato al Piano di avviamento e delle eventuali modifiche/aggiornamenti effettuati nel corso della durata dell'Ordinativo principale di fornitura.
4. In dettaglio, il canone mensile comprende:
  - Una quota fissa per l'infrastruttura e la messa a disposizione dei magazzini/transit point per tutta la durata dell'appalto pari a € 66.246,67 mensili (sessantaseimiladuecentoquarantaseieruo/67 centerismi);
  - Una quota relativa alla movimentazione (comprensiva degli investimenti per l'allestimento e picking), che varia a seconda del numero di righe di ordine di consegna andate a buon fine, esclusi resi o soggetti a contestazione come previsto al par. 16 del capitolato. Il prezzo relativo alla movimentazione è pari a € 2,33 (dueeuro/33 centesimi)/movimentazione unitaria standard;
  - Una quota "consegna forfettaria" che viene determinata sulla base del numero di consegne per singolo CDC censito ad avvio del progetto, fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.5. Ai fini del calcolo, si precisa che complessivamente non saranno remunerate più di 2 consegne la settimana per singolo CDC ospedaliero e 1 per CDC territoriale, pertanto tale voce rappresenta un canone medio forfettario. Il prezzo offerto relativo al trasporto e consegna a CDC è pari a € 14,70 (quattordicieuro/70 centesimi) /CDC

Per la disciplina di dettaglio si richiama il paragrafo 16 del capitolato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

5. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Piano di Avviamento. Gli stessi sono corrisposti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Referente unico.
6. Gli eventuali maggiori oneri dovuti al Fornitore generati dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, successivamente all'espletamento della gara d'appalto, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo l'applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) resa obbligatoria sino al 31/12/2023 dall'art. 29 del Decreto Legge 27/01/2022 n. 4. La revisione avviene sulla base delle variazioni, in aumento o in diminuzione, degli indici pubblicati dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). La revisione può avvenire annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della convenzione e in conformità a quanto prescritto per i soggetti aggregatori dall'art. 1 comma 511 della Legge 28/12/2015 n. 208. La revisione prezzi avviene a seguito di richiesta scritta del Fornitore trasmessa via PEC al Referente Unico.
8. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi oltre a quanto indicato nel comma precedente.

#### **ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. L'importo del corrispettivo per il servizio oggetto d'appalto è determinato secondo quanto previsto nel precedente art. 12. A tale importo verrà applicata l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A).
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dal Referente unico in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata al Referente unico (con competenza di ciascuna Amministrazione) e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo principale di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per il Referente unico di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 e 5 bis) del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dal Referente unico soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
6. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione o da altro soggetto individuato dal Referente unico, al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Direttore dell'esecuzione lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta e il rendiconto dovrà essere approvato entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali secondo quanto prescritto nell'articolo "Penali".
7. L'importo delle predette fatture viene liquidato mediante bonificato sul conto corrente, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso Il Monte dei Paschi di Siena, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT26O0103003001000001061622.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nell'Ordinativo di fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, rispettivamente dalla CRC e dal Referente unico.

#### **ARTICOLO 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e dell'Ordinativo di fornitura.
2. Il conto corrente di cui al precedente comma 7 dell'art. 13 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla CRC e al Referente unico le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

4. Qualora le transazioni relative all'Ordinativo principale di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e l'Ordinativo stesso sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al Referente unico.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Referente unico, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà del Referente unico richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

#### **ARTICOLO 15 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ARTICOLO 16 - PENALI**

1. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel capitolato tecnico, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, il Referente unico, si riserva di applicare le penali previste nel Capitolato tecnico.
2. Per la disciplina delle penali, anche quelle legate ai livelli di servizio, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 15 del Capitolato Tecnico, che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Il Referente unico ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia della Convenzione e dell'Ordinativo Principale di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti riscontrati.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dal Referente unico in riferimento a ciascuna Amministrazione o per quanto di propria competenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Referente unico e/o delle Amministrazioni che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. In ogni caso il Referente unico potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza del valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo Principale di fornitura e/o della Convenzione. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo della penale superiore all'importo previsto al punto 5, comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo Principale di fornitura e/o della Convenzione per grave





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

ritardo. In tal caso sovviene la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore del Referente unico una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Referente unico.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo Principale di fornitura ricevuto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Referente unico, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dell'Ordinativo Principale di fornitura da essa derivante, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Referente unico, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni trasmettono al Referente unico i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente. A seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo Principale di fornitura emesso, le Amministrazioni trasmettono apposita comunicazione da cui risulti la regolare esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta del Referente unico.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Referente ha facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo Principale di fornitura e la Centrale regionale di committenza, per quanto di sua competenza, la Convenzione.

#### **ARTICOLO 18 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

1. Con riferimento alla Convenzione e all'Ordinativo di fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni contrattuali resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia. Con riferimento al Sistema informativo vale quanto indicato nella documentazione di gara e nell'offerta; le tecnologie e le attrezzature eventualmente fornite al Referente unico e alle Amministrazioni in termini di hardware e software del sistema informativo diverranno di proprietà delle stesse Amministrazioni. È comunque obbligo del Fornitore aggiudicatario, a fine appalto, consegnare al Referente unico il database con tutti i dati di gestione in un formato standard importabile in nuovi applicativi gestionali.

#### **ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Referente unico, nonché le Amministrazioni, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordinativo Principale di fornitura e la Centrale regionale di committenza per quanto di sua competenza, la Convenzione, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione qualora ciò sia necessario per la sua partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione alla CRC e al Referente unico dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione della presente Convenzione e dell'Ordinativo di fornitura, la Centrale regionale di committenza e il Referente unico potranno risolvere rispettivamente la Convenzione e l'ordinativo, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella stessa e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dal Referente unico su eventuale segnalazione delle Amministrazioni, o dalla Centrale regionale di Committenza, per quanto di propria competenza, il Referente unico o la Centrale regionale di committenza avrà facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo Principale di fornitura e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il Referente unico, può risolvere di diritto l'Ordinativo Principale di fornitura ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
  - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Ordinativo Principale di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il Committente, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - nel caso in cui il Referente unico abbia risolto l'Ordinativo Principale di fornitura per quanto di competenza, ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3;
  - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. Il Committente e/o il Referente unico si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti del Fornitore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione della Convenzione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dell'Ordinativo Principale di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo di fornitura per quanto di competenza, il Referente unico ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo risolto.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Referente unico al risarcimento dell'ulteriore danno.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

9. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo Principale di fornitura. In tal caso il Committente e/o il Referente unico e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo Principale di fornitura.

#### **ARTICOLO 21 - RECESSO**

1. Il Committente e/o Referente unico hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione e/o dall'Ordinativo Principale di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni.
4. In caso di recesso del Referente unico, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ. e ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

#### **ARTICOLO 22 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Referente unico, delle Amministrazioni e/o di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e dell'Ordinativo Principale di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche del Referente unico e delle Amministrazioni e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativo Principale di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne il Referente unico, le Amministrazioni, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare al Referente unico, alle Amministrazioni, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativo Principale di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti del Referente unico che delle Amministrazioni, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice Civile.
4. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per la perdita o il danno subito dalla merce durante il periodo della custodia, nei termini stabiliti dalla legge (artt. 1766, 1768, 1787, 2043, 2051 Codice Civile).
5. Il Fornitore si impegna, prima dell'avvio del servizio, a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi di furto, incendio, allagamento, eventi atmosferici, danneggiamento, ecc della merce conservata nei magazzini sulla base del valore che il Referente Unico indicherà alla data di presentazione del piano di avviamento. Successivamente tale valore dovrà essere aggiornato sulla base delle risultanze degli inventari annuali. Resta inteso che il valore da assicurare non potrà essere inferiore al prezzo di acquisto della merce. La merce dovrà essere assicurata anche durante la fase del trasporto.
6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale, per il Referente unico e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, la Convenzione e l'Ordinativo Principale di fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **ARTICOLO 23 - SUBAPPALTO**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, l'esecuzione, nei limiti di legge, di tutte le attività oggetto dell'appalto a società specializzate in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dell'Ordinativo Principale di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il subappalto è autorizzato dal Referente unico. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Referente unico, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione, resa dai subappaltatori, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Referente unico non autorizzerà il subappalto.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti, il Referente unico procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione e accettazione dell'Ordinativo di fornitura, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
6. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Centrale di Regionale di Committenza e del Referente unico in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 per le quali il Fornitore è liberato dalla responsabilità solidale.
7. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
8. Il Fornitore e il subappaltatore si obbligano a manlevare e tenere indenne il Referente unico da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Referente unico potrà risolvere, per quanto di competenza, l'Ordinativo Principale di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e il Committente la Convenzione stessa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
12. Nel caso non fosse stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 24 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CREDITI**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Referente unico, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Referente unico ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordinativo di fornitura per quanto di rispettiva ragione.

#### **ARTICOLO 25 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Luca Carrara il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale regionale di Committenza, del Referente unico nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 3355444812, indirizzo e-mail [luca.carrara@plurima.info](mailto:luca.carrara@plurima.info).
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del servizio e/o gli altri responsabili designati ai sensi di quanto riportato nel paragrafo 12 del Capitolato tecnico e comunicati nel Piano di avviamento, dovrà darne immediata comunicazione al Referente unico nonché a ciascuna Amministrazione.

#### **ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. Il Fornitore dovrà erogare i servizi oggetto della presente Convenzione nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di trattamento dei dati personali e in particolare del Regolamento UE n. 2016/679.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

2. I dati forniti dal Fornitore vengono trattati dal Committente, dal Referente unico e dalle Amministrazioni ai fini della gestione della procedura di gara e della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione e dell'Ordinativo di fornitura.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Referente unico e dalle Amministrazioni in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE n. 2016/679.
4. Nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione, il Fornitore potrà assumere il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e sarà all'uopo nominato. Le indicazioni specifiche sulla natura, sull'impegno e sulle responsabilità del fornitore in relazione all'incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal rispettivo Titolare del Trattamento in sede di nomina.
5. Il Fornitore dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
6. Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente.
7. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l'“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: [070.606.5735](tel:070.606.5735) - mail: [rdp@regione.sardegna.it](mailto:rdp@regione.sardegna.it) - pec: [rdp@pec.regione.sardegna.it](mailto:rdp@pec.regione.sardegna.it)

#### **ARTICOLO 27 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32, comma 14 del d.lgs. 50/2016.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative ai bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico al Referente unico.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

**ARTICOLO 28 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art.108, ovvero di recesso della Convenzione e/o dell'Ordinativo di fornitura ai sensi dell'art 88 comma 4 ter del DL. n° 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia della Convenzione, o di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo Principale di fornitura per inadempimento, il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

**ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore, il Committente e il Referente unico, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

**ARTICOLO 30 - CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dell'Ordinativo Principale di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dell'Ordinativo Principale di fornitura (o di parte di esso) da parte del Referente unico non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio l'Ordinativo Principale di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_ \_\_\_\_



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Per la Centrale regionale di Committenza

Per il Fornitore

---

\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

**ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA INTEGRATA  
E DI DISTRIBUZIONE DEI MEDICINALI E DISPOSITIVI MEDICI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE  
SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATTRAVERSO L’HUB UNICO DEL  
FARMACO**

TRA

L’Ing. Riccardo Porcu nato a Cagliari (CA), il 17/03/1975, C.F. PRCRCR75C17B354B, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio Spesa sanitaria ai sensi dell’art. 30 comma 4 della L.R. 31/1998, domiciliato per la funzione presso la Direzione generale della Centrale regionale di Committenza con sede legale in Cagliari, Viale Trento n. 69,

**E**

Sig. Fabio Luppino, nato a Gioia Tauro, il 19/07/1974, C.F. LPPFBA74L19E041F, residente in Molinella (BO), via Michelangelo n. 8, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa Plurima S.p.A., con sede legale in Milano, piazza Santo Stefano n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 01698960547, REA MI-1894639 società capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito con scrittura privata autenticata dalla Dott.ssa Margherita Palma, notaio in Perugia in data 17 ottobre 2023 tra la società PLURIMA S.p.A. sopra menzionata (di seguito nel corso del presente atto “Fornitore”), la società SDA EXPRESS COURIER S.P.A., con sede in Roma, viale Europa n. 175, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 02335990541, Partita IVA 05714511002, REA RM-906440, mandante (di seguito nel corso del presente atto “Fornitore”) e la società SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Perugia, frazione San Sisto, via Sandro Penna n. 38, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese dell’Umbria 00311400543, REA PG-108269, mandante (di seguito nel corso del presente atto “Fornitore”).

**CLAUSOLE VESSATORIE**

Il sottoscritto Fabio Luppino, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto e durata), Articolo 5 (Utilizzo del Convenzione), Articolo 6 (Modalità di adesione); Articolo 7 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Obblighi derivanti di rapporto di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

lavoro); Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Servizi connessi), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Proprietà dei prodotti), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione della Convenzione e dei crediti), Articolo 27 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Foro Competente)

**IL FORNITORE**

---